



Regolamento elettorale per la designazione nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci dei rappresentanti dei giornalisti iscritti

Articolo 1

Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione stabilisce, prima della scadenza del suo mandato, la data per l'elezione dei rappresentanti dei giornalisti iscritti in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei sindaci.

Della data delle elezioni e dei relativi adempimenti nonché delle modalità di esercizio di voto, deve essere data tempestiva comunicazione agli iscritti, con avviso da diramarsi, con la massima capillarità possibile, nell'ambito delle diverse sedi di lavoro degli iscritti stessi.

Articolo 2

In una con la deliberazione di indizione delle elezioni il Consiglio di amministrazione costituisce il seggio elettorale, nominandone un Presidente e sino a tre coadiutori.

Il Presidente del seggio deve essere scelto tra i Sindaci uscenti, non di origine elettiva.

La sede del seggio è quella del Fondo.

Articolo 3

Le elezioni si svolgono, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione del fondo, per via telematica. Possono essere votati sino a quattro nominativi nell'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione ed un nominativo nell'elezione del Collegio dei Sindaci, scelti tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi del successivo art.4.

Articolo 4

Liste di candidati o singoli candidati alla carica di amministratore o sindaco devono essere designati da un numero non inferiore a 250 iscritti in servizio, mediante formale proposta sottoscritta dai proponenti.

Sono eleggibili i soggetti muniti dei requisiti contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente per la carica per cui concorrono.

Le candidature previste dal comma 1 devono essere depositate presso il Fondo, in originale o mediante PEC, almeno 45 giorni prima della data ultima prevista per le votazioni.

Articolo 5

In caso di voto telematico mediante password e costituzione di un seggio elettronico, deve essere adottato un sistema che garantisca la segretezza delle operazioni, la sicurezza di funzionamento.

Articolo 6

A votazione conclusa, il seggio provvede a redigere apposito verbale.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori.

Sulla base dei risultati elettorali e delle preferenze riportate da ciascun candidato il seggio elettorale proclama eletti, nella votazione di pertinenza, i candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età. In relazione alla elezione del Collegio dei sindaci saranno proclamati sindaci effettivi i primi due nominativi più votati, saranno proclamati sindaci supplenti coloro che si siano collocati al terzo e quarto posto nella graduatoria dei voti di preferenza.

Il seggio elettorale cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, secondo la quantità di suffragi ottenuti.

Articolo 7

I verbali del seggio elettorale e tutti i relativi atti sono conservati dal "Fondo" a tempo indeterminato.

Articolo 8

La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle candidature ed esamina eventuali ricorsi relativi alle candidature stesse. I ricorsi devono pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione scritta consegnata direttamente agli uffici del Fondo, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla scadenza utile per la presentazione delle candidature.

Per comunicazione scritta si intende anche quella inviata tramite posta elettronica certificata.